

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



# CITTA' DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA', COMPETENZE E CLASSIFICAZIONE

#### ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - per attività sportiva, qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'integrazione interculturale, della diffusione di stili di vita attivi finalizzati alla prevenzione salutistica;
  - per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo;

- per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili e quindi di riflettere la propria potenzialità sul mercato concorrenziale del settore;
- per impianto senza rilevanza economica, quello che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è improduttivo di utili di gestione;
- per contributo, l'importo che l'Amministrazione Comunale può corrispondere al concessionario dell'impianto senza rilevanza economica al fine di supportare la gestione;
- per canone, l'importo che il concessionario dell'impianto sportivo corrisponde all'Amministrazione comunale per la gestione;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

#### ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà e in disponibilità del Comune di Camporosso, al fine di promuovere:
  - la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, garantendo il suo esercizio a tutti i cittadini, quale mezzo per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche di ciascuno, per la tutela della salute, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
  - la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, ai quali devono essere garantite dai gestori tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
  - la cultura dell'associazionismo sportivo, espressione del territorio, senza finalità di lucro;
  - lo sport strutturato in discipline sportive agonistiche;
  - la promozione delle discipline di tradizione ligure (bocce, petanque, pallapugno, ecc);
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc.).
3. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
4. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve essere garantita l'apertura a tutti i cittadini e a tutte le associazioni sportive che hanno sede sul territorio.
5. Il Comune riconosce e promuove l'attività sportiva nelle scuole e, in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive che sul territorio svolgono attività sportiva, ad avviare progetti di avviamento allo sport.

#### ART. 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:
  - il **Consiglio comunale** determina gli indirizzi generali in materia di impianti sportivi;
  - la **Giunta comunale** individua gli impianti con rilevanza economica e gli impianti senza rilevanza economica. Individua, altresì, i criteri da applicare per la concessione degli impianti sportivi nel rispetto delle priorità indicate dal presente Regolamento, l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario;
  - il **Responsabile del Settore Servizio Gestione e valorizzazione del patrimonio** rilascia concessioni d'uso, stipula convenzioni o concessioni, verifica il rispetto, da parte dei gestori, della corretta fruizione dell'impianto e del rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
  - il **Responsabile del Settore Servizi Tecnici** cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

### TITOLO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

#### ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Ai sensi della L.R. N. 23/2014 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, N. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)", la scelta della modalità di gestione viene effettuata in base all'appartenenza degli impianti a una delle seguenti categorie:
  - **Impianti a rilevanza economica**, atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore;
  - **Impianti senza rilevanza economica**, cioè quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione.



#### **ART. 5 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti la cui gestione è improduttiva di utili, nel rispetto del codice dei contratti pubblici, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società e Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con particolare riferimento agli Enti con le caratteristiche predette che promuovono e svolgono la disciplina sportiva praticata nell'impianto.
2. La procedura di concessione, nell'assegnazione dei punteggi, dovrà tenere conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
  - Società che hanno sede e operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
  - Società che promuovono e svolgono l'attività sportiva praticata nell'impianto;
  - Esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - Qualificazione degli istruttori e allenatori;
  - Livello di attività svolta;
  - Attività svolta a favore di giovani, disabili e anziani e delle scuole;
  - Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
  - Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
  - Società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.
3. E' consentito l'affidamento diretto della gestione dell'impianto ove ricorra una delle seguenti fattispecie:
  - Qualora sul territorio comunale sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
  - Qualora tutte le società e le associazioni sportive operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo;
  - Qualora gli impianti abbiano caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività quasi esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
  - Qualora l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili;
4. L'atto di affidamento dovrà inoltre tenere conto dei seguenti criteri:
  - Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - Garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta all'affidatario;
  - Esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, ed eventuale qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
5. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
  - Assenza di finalità di lucro;
  - Democraticità della struttura;
  - Elettività delle cariche e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
6. La concessione deve prevedere:
  - Oggetto dell'appalto;
  - Finalità della gestione;
  - Durata della gestione;
  - Consegna in custodia dell'impianto;
  - Attività sociali e/o in favore di particolari categorie di utenti;
  - Pulizia e Manutenzione ordinaria a carico del gestore;
  - Manutenzione straordinaria a carico dell'Amministrazione con possibilità di dichiararne inagibilità per lavori;
  - Disponibilità a favore del Comune in alcune giornate per lo svolgimento di manifestazioni/eventi;
  - Precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti;
  - Obbligo per il gestore di prestare cauzione e stipulare polizza assicurativa;
  - Revoca per inadempienze;
  - Divieto di installazione negli impianti di videogiochi e/o apparecchi per gioco lecito in locali aperti al pubblico soggetti ad autorizzazione (c.d. "New Slot");
  - Eventuale canone di gestione a favore del Comune
7. E' competenza della Giunta comunale determinare la durata della concessione.

#### **ART. 6 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui sopra dovrà, oltre alle clausole previste al comma 6 del precedente articolo, comunque prevedere:
  - Clausole per la fruibilità da parte delle scuole e di altre categorie di utenti specificatamente indicate;
  - Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario
  - Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
3. Potranno essere inserite clausole particolari, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto, la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o dei Regolamenti.

#### **ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. I criteri tecnico/qualitativi di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione in gestione di impianti sportivi, sono stabiliti secondo quanto indicato dalla L.R. 07.10.2009, n.40 e successive modifiche, tra i seguenti:
  - rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
  - attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
  - esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
  - livello di attività svolta;
  - anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
  - numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
2. E' facoltà della Giunta Comunale individuare ulteriori criteri, il cui peso non possa superare il 30% della valutazione complessiva.

#### **ART. 8 - CONTABILITA' E RENDICONTO**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **ART. 9 - SOSPENSIONE CONCESSIONE**

1. Le concessioni possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, manifestazioni sportive ed extrasportive di rilievo, ecc.) quando il Comune non disponga di altri spazi, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione ai concessionari.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni meteo o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa a insindacabile giudizio del Servizio competente.

#### **ART. 10 - REVOCA CONCESSIONE**

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla Amministrazione Comunale nelle seguenti ipotesi:
  - la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
  - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e per ogni altro inadempimento espressamente specificato nelle convenzioni.
2. In caso di revoca il concessionario è obbligato al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in qualunque momento, in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.



#### **ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

1. La manutenzione ordinaria spetta al concessionario, mentre quella straordinaria resta all'Amministrazione Comunale, salvo diversi accordi tra le parti, previsti in convenzione;
2. In caso di riparazioni urgenti il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Responsabile del Servizio.

#### **ART. 12 - ASSICURAZIONI**

1. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, a carico del gestore dell'impianto;
2. Sono a carico di tutte le società sportive, o enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento, le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.
3. Può altresì essere richiesto alla società sportiva di aggiornare la polizza qualora il valore o il massimale siano insufficienti.

#### **ART. 13 - TARIFFE**

1. L'uso degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica è soggetto al pagamento, da parte degli utenti, di apposite tariffe.
2. Le tariffe, stabilite dal concessionario e corrisposte dall'utente al medesimo, dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale, dovranno prevedere agevolazioni per gli utenti residenti e saranno efficaci solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
3. In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 14 - SERVIZI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. All'interno degli impianti sportivi è ammessa la conduzione da parte del concessionario di servizio bar o la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici, nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti e del Testo Unico sul Commercio, L.R. n. 1/2007 del 02.01.2007 e ss.mm.ii.

#### **ART. 15 - MANLEVA**

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattiene per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente saranno consegnati al Comando Polizia municipale.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 16 - RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione Liguria 07/10/2009, n. 40 così modificata e integrata dalla L.R. 7 Agosto 2014 N. 23;
  - al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione dei servizi pubblici locali;
  - alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
  - alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
  - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
  - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento agli usi e consuetudini in materia sportiva.
2. La disciplina riferita a ogni altro immobile comunale non rientrante nel presente regolamento deve rivenirsi nella vigente normativa la cui applicazione è demandata al servizio patrimonio.

## **INDICE**

### **TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA', COMPETENZE E CLASSIFICAZIONE**

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

### **TITOLO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

ART. 6 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 8 - CONTABILITA' E RENDICONTO

ART. 9 - SOSPENSIONE CONCESSIONE

ART. 10 - REVOCA CONCESSIONE

ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 12 - ASSICURAZIONI

ART. 13 - TARIFFE

ART. 14 - SERVIZI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 15 - MANLEVA

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 16 - RINVII